



ASSOCIAZIONE PRO LOCO BARGA

STATUTO

Coordinato con le modifiche dell'Assemblea dei Soci approvate in data **11/04/2013**

Art. 1 – Definizione territoriale

Nel territorio del Comune di Barga, in località Barga, è costituita un'associazione Pro Loco, denominata "Pro Loco Barga".

Art. 2

La Pro Loco, associazione senza fini di lucro svolge la sua opera nel territorio di giurisdizione, avuto riguardo alla sfera di azione delle Pro Loco confinanti.

Art. 3

Possono essere soci della Pro Loco le persone ed enti che ne facciano domanda al Consiglio.

Art. 4 – Finalità

Gli scopi principali che la Pro Loco si propone sono:

- a. riunire attorno a se tutti coloro (enti, organizzazioni, esercenti, industriali, privati in genere) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località;
- b. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località studiando e proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento edilizio e stradale specie nelle zone in cui l'interesse turistico è maggiore, promuovendo l'abbellimento di piazze e giardini, con piante e fiori, l'apposizione di cartelli indicatori, segnalando l'eventuale deficienza e curandone la conservazione;
- c. tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze culturali, naturali, artistiche e monumentali del luogo nell'intento di farle meglio conoscere ed apprezzare;
- d. promuovere e facilitare il movimento turistico rendendo il soggiorno piacevole e incoraggiando e appoggiando il miglioramento in genere dei servizi pubblici;
- e. promuovere l'incremento e il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva e dei centri di ritrovo degli ospiti, vigilando che questi rispondano agli scopi;

- f. promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, manifestazioni ed iniziative di diretto interesse turistico;
- g. vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo; porre opportune modificazioni alle competenti autorità;
- h. operare a favore della tradizione popolare, dei prodotti tipici della produzione economica, agricola, culinaria della zona, anche organizzando fiere, mostre, sagre, convegni tematici e quanto altro sia ritenuto utile alla valorizzazione del patrimonio culturale e tipico locale;
- i. promuovere iniziative di incontro sociale anche in collaborazione con le altre Associazioni esistenti sul territorio e anche aprendo e gestendo un circolo per i soci.

Art. 5 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 9 (nove) membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le elezioni si terranno entro il mese di marzo successivo alla naturale scadenza (31 dicembre) ed il Consiglio uscente resterà pienamente e validamente in carica sino a che non sia eletto il nuovo consiglio.

La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario (quest'ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto).

La partecipazione alle votazioni è possibile per i soci iscritti e in regola con il versamento della quota annuale.

Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di cinque membri, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Sono riconosciuti al Consiglio tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con il relativo programma di azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 6 – Presidente

Il Presidente è eletto a votazione segreta del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato; la carica è gratuita. In caso di assenza o di

legittimo impedimento sarà sostituito dal Vicepresidente ed in mancanza di questi dal Consigliere che ha ottenuto più voti ed in caso di ulteriore parità dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'Amministrazione dell'Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.

Art. 7 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Tesoriere è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

Art. 8 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri eletti a votazione segreta ogni tre anni dall'Assemblea dei soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I Revisori dei conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente con lettera di comunicazione ai Soci e mediante avviso affisso alla sede dell'Associazione e all'Albo Pretorio del Comune dieci giorni prima della riunione. L'Assemblea è convocata anche in caso che un decimo dei Soci ne faccia domanda scritta, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; in ogni caso per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché delle relazioni delle attività svolte e dei piani di azione. In sede di Assemblea i Soci possono avanzare proposte che ritengono utili al conseguimento degli scopi sociali. Le proposte debbono risultare nell'apposito verbale steso dal Segretario e firmato da Presidente.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre la presenza della metà dei Soci, in regola con le quote sociali dell'esercizio. Ogni modifica dello Statuto deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci. Per deliberare gli atti di cui sopra occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea oltre quelli indicati in altri articoli:

- a. approvazione dei bilanci preventivi e dei piani di azione;
- b. approvazione dei bilanci consuntivi e relazione dell'attività svolta;
- c. la locazione, l'acquisto e la costruzione di beni immobili.

Art. 11 – Proventi, contributi e donazioni

La Pro Loco trae le risorse economiche per suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 12 – Soci

La quota annua è stabilita annualmente dal Consiglio entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente. Non sono ammessi soci temporanei.

I Soci hanno diritto:

1. a frequentare i locali dell'Associazione;
2. ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.

Art. 13 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità. Sulla esclusione per indegnità decide l'Assemblea.

Art. 14 – Amministrazione

Il Presidente, mediante deliberazioni scritte, in apposito registro in originale e sottoscritto da lui e dal Segretario, adotta gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione, forma i bilanci consuntivi, nonché le relazioni dell'attività svolta ed i piani di azione ad essi allegati, che sottopone al voto del Consiglio e all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 15 – Gestione economica e finanziaria

L'Associazione per gli incassi, i pagamenti e per il deposito del proprio fondo di cassa dovrà avvalersi di un istituto di credito.

Il movimento di cassa dovrà essere regolato con l'emissione di ordinativi di riscossione e di pagamento formati dal Presidente e dal Tesoriere.

I proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 – Personale

L'Associazione, ove si renda strettamente necessario e il suo bilancio lo consenta, può assumere personale in qualità di incaricato mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura dell'incarico e la retribuzione.

Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione in caso di inoperosità o di impossibilità a funzionare per mancanza di mezzi finanziari adeguati al proseguimento dei propri scopi statutari, può essere sciolta.

L'eventuale scioglimento sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione, la decisione di scioglimento dovrà essere assunta dai 3/4 (tre quarti) dei associati.

L'assemblea nominerà uno o più commissari liquidatori.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme e il patrimonio eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute a fini di utilità sociale.